



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

27 GIU. 2022

N. 8340 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA

PdL N. 132

Firenze, 23 giugno 2022

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Ulteriori disposizioni relative all'attuazione delle misure previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o dal PNC (Piano nazionale degli investimenti complementari). Modifiche alla l.r. 12/2022

D'iniziativa dei Consiglieri:

EUGENIO GRANI

ANTONIO MATTEO

LUCIA DE ROBERTIS

Proposta di Legge:

Ulteriori disposizioni relative all'attuazione delle misure previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o dal PNC (Piano nazionale degli investimenti complementari). Modifiche alla l.r. 12/2022

Sommario

Preambolo

Art.1- Disposizioni sulla conformità al PIT. Modifiche all'articolo 1 l.r. 12/2022

Art.2--Clausola di neutralità finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, III e IV comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4 comma 1 lettere l), m), v) e z) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato che è necessario recepire le osservazioni formulate dal Governo in sede di esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della l. r. 12/2022, dando seguito all'impegno assunto dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente della Giunta;

approva la presente legge

Art.1

Disposizioni sulla conformità al PIT. Modifiche all'articolo 1 l.r. 12/2022

1.Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2022, n. 12 (Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale

degli investimenti complementari (PNC) le parole: "Nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica," sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il rispetto del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37, nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/2022 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nel caso in cui l'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità comporti una variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che interessi beni paesaggistici di cui alla Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 1 è acquisito il separato accordo fra la Regione e il Ministero della cultura sulla conformità al PIT con valenza di piano paesaggistico della predetta variante.".

Art.2


Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

EUGENIO CRANI

ANTONIO MARRAS

LUCIA DE ROBERTIS



Eugenio Crani
Antonio Marras
Lucia De Robertis

Relazione illustrativa

La proposta di legge, facendo seguito alle osservazioni del governo nell'ambito del controllo ai sensi dell'articolo 127 Cost. sulla l.r. 12/2022, chiarisce espressamente nella stessa legge il rispetto del Piano d'indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, nel caso in cui l'approvazione del progetto di opere connesse al PNRR o al PNC comporti varianti agli strumenti urbanistici territoriali o provinciali.

L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:

Ulteriori disposizioni relative all'attuazione delle misure previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o dal PNC (Piano nazionale degli investimenti complementari). Modifiche alla l.r. 12/2022

Soggetto proponente:

Primo firmatario: *EUCENIO CIANI*

Copertura finanziaria:

Clausola di neutralità finanziaria.

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tipologia della proposta di legge

La proposta di legge, facendo seguito alle osservazioni del governo nell'ambito del controllo ai sensi dell'articolo 127 Cost. sulla Legge regionale 26 aprile 2022, n. 12 Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), chiarisce espressamente nella stessa legge il rispetto del Piano d'indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, nel caso in cui l'approvazione del progetto di opere connesse al PNRR o al PNC comporti varianti agli strumenti urbanistici territoriali o provinciali.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie la proposta di legge non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale vigente.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n.8/2021).

Le misure previste dalla proposta di legge, non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale 2022/2024 in quanto gli interventi ivi previsti sono esclusivamente riconducibili ad aspetti procedurali inerenti le varianti agli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.

Dalla legge in esame non derivano oneri organizzativi per la Regione, in quanto la gestione operativa e tutti gli adempimenti amministrativi sono svolti dalle strutture esistenti presso la Giunta regionale senza alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di legge prevede non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non risultano previsti oneri organizzativi.

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE /AULA

SI

(vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/
AULA**

TESTO EMENDAMENTO:

ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI
EMENDAMENTI**

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2023	Totale
Missione				

Programma				
Titolo				
Totale				

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento:

La proposta di legge, facendo seguito alle osservazioni del governo nell'ambito del controllo ai sensi dell'articolo 127 Cost. sulla legge regionale 26 aprile 2022, n. 12 Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), chiarisce espressamente nella stessa legge il rispetto del Piano d'indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, nel caso in cui l'approvazione del progetto di opere connesse al PNRR o al PNC comporti varianti agli strumenti urbanistici territoriali o provinciali.

L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);

- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.